

**Antonio Coduti** - Geologo, esperto Ambientale ANEA (Associazione Nazionale Esperti Ambientali Torino)  
Direttore e consulente aziendale in materia ambientale - e-mail: acodgeo@infinito.it

# Rifiuti come gestirli



*Ridurre la produzione  
e la pericolosità del rifiuto mediante  
lo sviluppo di tecnologie pulite,  
consente di produrre  
uno scarto minimo e meno pericoloso*

**C**om'è noto agli addetti ai lavori, la complessa materia dei rifiuti viene gestita dal Decreto Ronchi ossia dal D.lgs. 5 febbraio 1997 nr. 22 e smi. La finalità del Decreto è quella di favorire il recupero dei rifiuti allo smaltimento senza creare pregiudizio e pericolo per la salute pubblica e l'ambiente e cioè per l'ecosistema acqua, aria, suolo, fauna e flora.

Il Decreto Ronchi favorisce l'adozione di iniziative dirette alla prevenzione e alla riduzione della produzione e della pericolosità del rifiuto, mediante lo sviluppo di tecnologie pulite che consentono di produrre uno scarto minimo e, comunque, non pericoloso. A tal proposito, la riduzione delle fasi di smaltimento finale dei rifiuti è favorita attraverso il reimpiego e il riciclaggio da preferire alle altre forme di smaltimento, dove per reimpiego intendiamo il riutilizzo dei prodotti o materiali tal quali o trattati, come MPS in cicli produttivi eguali o diversi da quelli che hanno originato lo scarto.

#### **LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 5 febbraio 1997 e smi, i rifiu-



AMBIENTE





ti sono classificati in base alla loro provenienza in Rifiuti Urbani e Speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in Speciali non pericolosi e pericolosi.

### LE ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. nr. 22/97 e smi, sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ronchi, oltre a tutti quelli descritti nel citato articolo, anche i rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dal DM 471/99. E' quanto viene stabilito dalla L. nr. 93 23/3/2001 (Disposizioni in campo ambientale) che però in giurisprudenza non trova fondamento in quanto l'esclusione delle terre e rocce di scavo dal campo di applicazione dei rifiuti doveva necessariamente implicare una apposita regolamentazione mai intervenuta.

A fare un po' di chiarezza è giunta la Legge nr. 443 21/12/2001, "Legge Lunardi o obiettivo" recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive". All'art. 1 c. 17 vengono ripresi i concetti di non-rifiuto delle terre e rocce di scavo includendo in tale categoria anche le terre e rocce di scavo provenienti dalla realizzazione di gallerie, e perciò, escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs. nr. 22/97 e smi anche quando contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, sempre che la composizione media dell'intera massa non superi i limiti massimi di accettabilità individuati dall'All. 1, tab. 1, colonna B del DM 471/99.

La caratteristica particolare è che i limiti massimi devono essere accertati sul materiale, nel sito di destinazione dei materiali di scavo, siti di destinazione che possono essere restituiti mediante ripristino ambientale agli originari assetti geomorfologici. Tra questi sono state indicate le cave dismesse purché auto-



## RIFIUTI COME GESTIRLI

rizzate e, quindi, con piano di recupero ambientale già approvato.

### ONERI E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. nr. 22/97 e smi, i produttori dei rifiuti speciali hanno l'obbligo di provvedere al loro smaltimento consegnando i rifiuti ad un soggetto autorizzato alle attività di trasporto o che effettua le attività di cui all'All. B del Dlgs 22/97.

È importante evidenziare che la responsabilità del produttore sulla corretta gestione del rifiuto sarà elusa solo se tornerà in possesso della copia del formulario timbrata e firmata dall'impianto di destinazione finale entro 90 giorni dalla data di consegna del rifiuto al trasportatore. Oltre tale termine il produttore dovrà dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

### IL CATASTO DEI RIFIUTI


Il catasto dei rifiuti è disciplinato all'art. 11 del D.lgs. nr. 22/97. E' previsto che chiunque effettua, a titolo professionale,

attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, le imprese che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, è tenuto a comunicare annualmente ed entro il 27 giugno i quantitativi di rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente, ai sensi della L. nr. 74/94 (MUD). Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con un volume d'affari annuo non superiore a 15000000 (7500\_) e limitatamente alla produzione dei rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani (art. 2083 c.c.) che non hanno più di tre dipendenti.

### I REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il successivo articolo 12 del Decreto Ronchi impone ai soggetti di cui all'art. 11 c. 3 il possesso e l'aggiornamento di un registro di carico e scarico vidimato dall'Agenzia delle Entrate per annotarvi le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti.

## AMBIENTE



### IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto. I formulari devono essere vidimati dall'Agenzia delle entrate gratuitamente e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.

### LE AUTORIZZAZIONI

I soggetti che intendono intraprendere l'attività di gestione dei rifiuti realiz-

## U.N.P.I.S.I.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia

**C**on il conferimento della medaglia d'oro per le benemerienze acquisite in una carriera lunghissima e non conclusa, l'U.N.P.I.S.I. ha inteso esprimere la propria riconoscenza al Cavaliere del lavoro, già Medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica, **Lionello Rizzatti**. All'antesignano dei Tecnici della Prevenzione d'Italia, tra i padri fondatori dell'Associazione e ideatore del periodico dell'U.N.P.I.S.I., il Personale Ispettivo Sanitario d'Italia, raccolto nell'unione nazionale più rappresentativa, rivolge da queste pagine il suo ringraziamento a nome di tutti i tecnici della Prevenzione d'Italia.



## AMBIENTE

zando nuovi impianti devono presentare alla Regione o Province, se delegate, la richiesta di autorizzazione alla costruzione (art. 27) e all'esercizio (art. 28) del D.lgs. nr. 22/97 e smi. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di 5 anni ed è rinnovabile.

### LE IMPRESE SOTTOPOSTE A ISCRIZIONE ALL'ALBO CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

A tale albo istituito con la L. 441/87, art. 10, devono iscriversi tutti i soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti a titolo professionale. Sono tenute all'iscrizione anche le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione, di gestione degli impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi e di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

L'Albo Gestori Rifiuti è suddiviso in 10 categorie e 6 classi di cui le prime cinque riguardano le attività di trasporto.

### PROCEDURE SEMPLIFICATE

Le procedure semplificate previste dagli artt. 31 e 33 del D.lgs. nr. 22/97 e smi, devono essere effettuate garan-

tando un elevato livello di protezione ambientale. Le tipologie di rifiuti da sottoporre al regime delle procedure semplificate sono solo quelle individuate dall'All. 1 suball. 1 del DM 5/2/1998 e DM 161/2002 dove sono riportate le classi di materiale e/o rifiuto con l'indicazione delle tipologie e rispettivi codici CER; le caratteristiche del rifiuto tal-quale, l'attività di recupero a cui tale rifiuto è sottoposto e le caratteristiche delle materie prime e/o di prodotti ottenuti.

Procedure semplificate sono anche quelle previste dall'art. 32 sull'auto smaltimento.

### I RIFIUTI SANITARI

Il DPR nr. 254/03 che abroga l'art. 45 ed il suo regolamento di attuazione ossia il DM 219/00, disciplina ex novo la gestione dei rifiuti sanitari finalizzandola alla riduzione della spesa sanitaria e favorendo in tal senso il recupero e l'assimilazione dei rifiuti sanitari a quelli urbani, facendoli rientrare quindi nella privativa comunale. In tal senso, è stata fatta una classificazione dei rifiuti sanitari che riduca i quantitativi da avviare allo smaltimento finale. In quest'ottica viene

data una certa rilevanza alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari già, comunque, inserita nel DM 25/5/89 che, attraverso un processo chimico-fisico di trasfigurazione cellulare, riduce il rifiuto sanitario tal-quale in un agglomerato particellare con granulometria delle sabbie ad elevato potere calorifico. Questo processo ha il vantaggio di ridurre del 40% c.a. il volume del rifiuto tal-quale. Ha il grosso inconveniente di elevare i costi di gestione per la struttura sanitaria in quanto, oltre al costo dell'impianto, i rifiuti sanitari devono essere comunque smaltiti mediante termodistruzione.

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari, effettuata fuori dalla struttura sanitaria che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28. Internamente alla struttura, intendendo per essa anche le sedi decentrate e perimetralmente separate, viene effettuato l'autosmaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 22/97.

**SUL SITO INTERNET DELL' UNPISI**

**L'ARTICOLO POTRÀ ESSERE LETTO  
NELLA SUA INTERESSA**



Made in Italy

P A S T A  
**RISCOSSA**

L'arte pastaia dal 1902

